# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SOLIDUS ONLUS

## Art.1) Costituzione

1. E' costituita l'associazione denominata SOLIDUS ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede in Modena (MO), Via Donizetti, n. 16/18, all'indirizzo risultante presso l'Agenzia delle Entrate, di seguito detta associazione.

#### 2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel presente statuto e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- osserva il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 4. L'associazione ha durata illimitata.

5. L'associazione fa uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### Art.2) Attività

- 1. L'associazione svolge attività nel settore della BENEFICENZA.
- 2. In particolare essa ha lo scopo di:
- fornire assistenza alle famiglie disagiate attraverso progetti individualizzati;
- organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- 3. Per la realizzazione delle sue finalità istituzionali l'associazione in particolare potrà:
- distribuire aiuti materiali a persone e famiglie in difficoltà;
- svolgere attività di promozione culturale sulle problematiche d'interesse dell'associazione
- -svolgere attività di raccolta fondi per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse alle attività istituzionali nei limiti consentiti dal DLGS 460/97.

#### Art.3) Soci

- 1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
- 2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
- 3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- morte;

- indegnità deliberata dal comitato direttivo per gravi motivi.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso di fronte all'assemblea dei soci che decide in via definitiva nel rispetto del principio del contraddittorio dopo specifica contestazione degli addebiti al socio e concessione di un termine per la difesa.

# Art.4) Diritti e obblighi dei soci

- 1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente secondo il principio del voto singolo, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
- 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a rispettare le delibere degli organi sociali, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

#### Art.5) Organi

- 1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il presidente;

## Art.6) Assemblea

- 1.L'assemblea è costituita da tutti i soci.
- 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3.Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o avviso affisso nella sede sociale almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
- 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. Non sono ammesse deleghe. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio. La seconda convocazione dovrà svolgersi in un giorno diverso

da quello fissato per la prima.

- 6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
- 7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci
- deliberare in caso di ricorso contro l'esclusione comminata dal comitato direttivo.

## Art.7) Comitato direttivo

- 1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di membri da tre a nove eletti dall'assemblea per la durata di tre anni.
- 2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
- 3. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 4. Il comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente ed il vicepresidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- -sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- -determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati

dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
- 6. Qualora durante il mandato uno dei membri del comitato dovesse venire a mancare per qualsiasi motivo, potrà essere chiamato in sostituzione il primo dei non eletti, in mancanza di un elenco dei non eletti dovrà essere convocata un' apposita assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione.

#### Art.8) Presidente

- 1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
- 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
- 3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
- 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

#### Art.9) Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

#### Art.10) Segretario

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

La sua nomina è eventuale. Qualora non sia nominato, all'inizio di ogni assemblea il presidente proporrà la nomina di un segretario verbalizzante.

#### Art.11) Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

- 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Modena il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

# Art.12) Durata delle cariche

.

- 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

# Art.13) Risorse economiche

- 1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- -quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- attività connesse alle attività istituzionali.

# Art.14) Quota sociale

- 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
- 3. Sono escluse forme di partecipazione alla vita dell'associazione puramente temporanee.

# Art.15) Rendiconto

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del comitato, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile , che deciderà a maggioranza di voti.

- 2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

## Art.16) Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza relativa dei soci.

# Art.17) Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.